



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

PARCO DELLE RIMEMBRANZE - 09048 - SINNAI (CA) - TEL. 070/76901 - FAX 070/781412
SERVIZIO SPORT SPETTACOLO E TURISMO

----- ◇◇◇ -----

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____ in Sinnai nella Sede Municipale del Comune di Sinnai

TRA

L'Amministrazione Comunale di Sinnai, C.F. 80014650925, rappresentata dal Dr. _____ che - intervenendo a titolo di Responsabile del Settore AA.GG. e Personale giusto Decreto Sindacale n°__ del _____ - stipula per conto e nell'interesse della stessa Amministrazione in virtù dei poteri conferitigli dalla Legge e dallo Statuto Comunale,

E

L'Associazione sportiva dilettantistica _____ che, per brevità, sarà di seguito denominata "Concessionaria" per la quale interviene il Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente in _____, **via** _____, nella sua qualità di Presidente, autorizzato in virtù del verbale di nomina e/o copia dell'atto costitutivo dell'associazione stessa depositato agli atti, via Olimpia, in esecuzione della determina del Responsabile del Settore AAGG e Personale n. ____ del _____ relativa alle concessioni d'uso delle palestre per l'attività sportiva annualità ____ ;

CONSIDERATO CHE l'impianto può essere concesso in via transitoria nei limiti di seguito indicati, alle due società di tennis (Junior Tennis Sinnai e Tennis Club Sinnai), per svolgervi la propria attività sportiva sulla base di una convenzione sottoscritta dalle stesse società e dal comune concedente;

VISTO e valutato il programma di attività per l'anno sportivo _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – PREMESSA

La premessa forma parte integrante della convenzione per la conduzione dell'impianto di tennis.

Articolo 2 - Oggetto della concessione

Il Comune concede alla **Associazione sportiva dilettantistica** _____ l'impianto sportivo comunale di tennis in S. Elena, comprendente gli spogliatoi, campi da tennis e la club house, che devono essere utilizzati per le attività sportive e sociali inerenti la propria associazione ed eventualmente per attività sportive organizzate da altri sodalizi sportivi debitamente autorizzati dall'Amministrazione comunale concedente.

Per le attività notturne l'utilizzo dei campi è limitato a gare ricreative, allenamenti in assenza di pubblico in accordo a quanto prescritto dalle norme del CONI.

Giorni, campi e orario di utilizzo:

- N° _____ ore di cui:
- N° _____ ore diurne;
- N° _____ ore serali notturne con illuminazione (per le attività notturne l'utilizzo degli stessi campi è limitato a gare ricreative, allenamenti in assenza di pubblico in accordo a quanto previsto dal CONI)

nei giorni di:

GIORNO	Campi	ORARIO	PERIODO
Lunedì			
Martedì			
Mercoledì			
Giovedì			
Venerdì			
Sabato			
Domenica		Domeniche Alternate (una Domenica si e una no)	

L'assegnazione dell'impianto, viene effettuata ad entrambe le società secondo giorni e domeniche alterne, confermando l'attribuzione dei turni per le giornate attualmente in uso (Asd Junior Tennis Sinnai Lun-Merc-Ven e Dom alterne), (Asd Tennis Club Sinnai Mart-Giov-Sab e Dom alterne), applicando le tre fasce minime di orario comprese tra le ore 08.00 13,00, dalle 13,00 alle 18,00 e dalle 18,00 alle ore 23.00 (cinque ore fisse per ognuna delle tre fasce), e con possibilità di frazionare anche l'uso dei campi, applicando la tariffa costi non più per impianto ma per ogni singolo campo. Eventuali spazi non richiesti nelle giornate di cui l'associazione è titolare di priorità, saranno assegnati ad altri richiedenti;

Al fine di tutelare l'attività agonistica, alla società organizzatrice di campionati o di tornei (questi ultimi nel numero massimo di due all'anno per associazione) è garantita la disponibilità dei campi in occasione delle predette gare (secondo l'effettivo numero richiesto da Regolamento Federale), da svolgere nei campi A e B, anche qualora non risulti assegnataria in quella giornata). Resta fermo l'obbligo di comunicazione con un congruo anticipo (minimo 10 giorni) di tali eventi sia agli uffici comunali che all'altra Associazione che risulterebbe di turno nell'impianto; l'utilizzo e la responsabilità dell'impianto e nella club house, nell'ipotesi di presenza contemporanea delle associazioni, dovrà essere condivisa. Ciascuna società provvederà a garantire la copertura assicurativa ed è responsabile di quanto accade nei campi a ciascuno assegnati e nella club house. Concluse le gare previste per quella giornata, l'impianto potrà essere utilizzato solo dalla società alla quale spetterebbe per turno. In caso di sovrapposizione di eventi organizzati dalle associazioni (Gare di campionato o massimo due Tornei Federali per associazione all'anno) prevarrà l'evento di maggior rilievo sportivo-agonistico come qualificato dalla Federazione, pertanto, se i campi A e B sono impegnati come suddetto, l'evento di 2° livello si svolgerà nei campi C e D. Inoltre la

concessione dei campi per eventuali gare di campionato o Tornei previsti dalla federazione in giornate diverse dalla Domenica, danno diritto all'associazione che cede i propri spazi a recuperarli nelle stesse fasce orarie entro 15 giorni dalla giornata persa.

Art. 3 – Scopo della concessione

Il Comune concede l'uso dell'impianto sportivo comunale al fine di consentire alla Concessionaria il perseguimento delle attività sportive, ricreative e sociali indicate nello Statuto, delle quali riconosce la rilevanza.

La Concessionaria dovrà curare l'uso dell'impianto, secondo le norme previste dalla presente convenzione e dal Regolamento di Gestione degli Impianti Sportivi Comunali.

Articolo 4 –Durata e limiti della concessione

La concessione è valida **dal** _____ **sino al** _____.

Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga. Potrà essere rinnovata per l'anno successivo a condizione del completo svolgimento documentato delle attività dichiarate in programma.

Il Comune concede l'uso dell'impianto sportivo comunale nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti alla concessionaria, alle seguenti condizioni: possono essere utilizzati gli spogliatoi, i campi da tennis e la club house. Per le attività notturne l'utilizzo degli stessi campi è limitato a gare ricreative, allenamenti in assenza di pubblico in accordo a quanto previsto dal CONI.

Art. 5 – Canone

Il canone per il semestre concesso è fissato in _____ dovrà essere corrisposto, ai sensi dell'Art. 9 del Regolamento, sul c/c postale n° 76023779 intestato al Comune di Sinnai – Servizio di Tesoreria- Entrate Rilev. IVA. Detto canone potrà variare a seguito di modifica regolamentare della disciplina degli importi tariffari anche in base alle spese che dovrà affrontare l'Amministrazione.

Art. 6 – Modalità di utilizzo dell'impianto

La Concessionaria deve utilizzare l'impianto sportivo comunale con la massima diligenza in modo da evitare qualsiasi danno allo stesso, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune, in modo da restituirlo, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza.

In occasione di manifestazioni, di gare di campionato, deve provvedere a propria cura e spese, ai servizi di guardaroba, di biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti.

E' vietato l'ingresso ed il parcheggio di autoveicoli all'interno dell'impianto sportivo, se non per momentaneo carico e scarico, o per motivi di emergenza sanitaria.

E' consentito durante le gare di campionato o torneo, il parcheggio dei soli mezzi di soccorso o Forze dell'Ordine dotati delle insegne previste per legge.

Articolo 7 – Doveri della Concessionaria

La Concessionaria deve provvedere:

- a) alla pulizia dei locali dello spogliatoio, dell'area interessata alla pratica sportiva e relative pertinenze dopo ogni accesso e prima che vi acceda altra società sportiva, al fine di lasciare in ordine e pulito ogni locale, campi e pertinenze. All'uopo può anche servirsi di ditte di pulizie delle quali è diretta responsabile quale committente, sia secondo le norme di legge vigenti, sia nei confronti dell'Amministrazione concedente;
- b) alla manutenzione ordinaria dell'impianto e delle strutture concesse;
- c) all'apertura e chiusura dell'impianto mediante l'impiego di idoneo personale;
- d) alla custodia dell'impianto, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti limitata ai giorni di utilizzo dell'impianto;
- e) alla tutela sanitaria di tutti i praticanti l'attività sportiva ai sensi di quanto previsto dal D. M. 18.02.1982;
- f) alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in proseguo dovessero essere emanate, in materie igienico-sanitaria, di sicurezza degli impianti, di personale e di prevenzione degli infortuni e degli incendi sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra le società e i propri collaboratori.

Art. 8 - Responsabilità

La Concessionaria è responsabile di eventuali danni e incidenti derivanti dallo svolgimento delle gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere qualsiasi altra attività svolta presso la struttura o parte di essa, qualora condivisa contemporaneamente, concessa in utilizzo.

La Concessionaria esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione.

A tal fine la Concessionaria è tenuta ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile che tuteli il pubblico, gli atleti e comunque le persone ammesse nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature limitata al tempo di utilizzo dell'impianto.

Detta polizza, da concordare con l'Amministrazione per la sua struttura e i suoi valori, sarà riconosciuta idonea ed accettata dall'Organo Comunale.

Art. 9 – Responsabilità per la custodia dei valori

L'Amministrazione comunale non risponderà in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.

Art. 10 – Deposito cauzionale

A garanzia di eventuali danni di qualunque genere che possano verificarsi all'impianto e alle strutture di proprietà comunale oggetto della presente convenzione, la Concessionaria, all'atto della presente concessione, deve versare un deposito cauzionale di **Euro** _____ anche tramite polizza fidejussoria, da restituire a scadenza degli impegni contrattuali sull'uso della struttura sportiva.

Art. 11 – Decadenza e revoca della concessione

La Concessionaria decade dalla concessione e non può concorrere all'assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, quando si verificano le condizioni seguenti:

1. morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsto dal tariffario;
2. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal Regolamento di Gestione degli Impianti Sportivi Comunali e nel presente atto;
3. ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento di Gestione degli Impianti Sportivi Comunali e nel presente atto;
4. non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli Organi competenti;
5. danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà alla Concessionaria in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati.

Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto. In caso di rinuncia di spazi assegnati la Società o l'Ente rinunciatario, darà comunicazione scritta agli Uffici Comunali di competenza i quali adotteranno la procedura sopraccitata.

In presenza di mancata comunicazione, alle Società continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti. L'Amministrazione comunale ha inoltre, facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto.

Art. 12 – Utilizzo della Club House e degli spazi comuni

In relazione all'edificio della Club House, la stessa (comprese gli arredi e attrezzature) dovrà essere utilizzata in comune accordo, da entrambe le società e secondo gli indirizzi dell'Assessore allo Sport.

E' vietata l'affissione in tutte le pertinenze dell'impianto sportivo di manifesti, locandine o quant'altro che presenti contenuti denigratori o palese concorrenza sleale nei confronti dell'altra società insistente nel medesimo impianto Sportivo.

In ogni caso, anche gli avvisi di qualunque genere devono essere affissi da ciascuna società nella bacheca e negli spazi alla stessa assegnati dall'Assessore allo Sport.

Art. 13– Priorità di utilizzo da parte dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione si riserva il diritto di utilizzare l'impianto sportivo, con le strutture annesse, per impegni o manifestazioni sportive ed altre compatibili con la natura dell'impianto, dandone tempestiva comunicazione alla concessionaria e concordando con questa i tempi e le modalità di accesso e utilizzo al fine di non ostacolare l'attività sportiva, con particolare riferimento alle gare dei campionati ufficiali. Nessun diritto potrà avanzare la Concessionaria per l'uso diretto dell'impianto da parte del Comune.

Nei casi di cui al precedente comma di questo articolo, la concessionaria sarà sollevata da ogni spesa inerente alla manifestazione e dai danni che dalla stessa dovranno eventualmente derivarne.

In occasione di manifestazioni richieste o organizzate dal Comune, lo stesso si impegna a garantire il rispetto di tutte le prescrizioni per la corretta utilizzazione dell'impianto alle quali è soggetta la stessa concessionaria con il presente atto.

Art. 14– Recesso del rapporto di concessione

Qualora la Concessionaria intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso di due mesi.

Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di convenzione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore.

Art. 15 – Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Sinnai e la Concessionaria sono devolute alla Giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Art. 16 – Disposizioni generali finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applicano le norme di legge vigenti in materia e le norme contenute nel Regolamento di Gestione degli Impianti Sportivi Comunali che forma parte integrante e sostanziale della stessa convenzione.

Il presente contratto viene letto e sottoscritto dalle parti e si intendono specificatamente approvate per scritto le clausole in esso contenute, ai sensi dell'art. 1.341 comma 2 del Codice Civile.

ASD _____

Il Presidente/Rappres. Legale

Sig. _____

Comune di Sinnai

Il Responsabile del Settore AA.GG. e Personale

Dr. _____

Si autorizza il trattamento dei dati contenuti nella presente convenzione per i fini istituzionali dell'Ente, raccolti in osservanza alle prescrizioni della Legge sulla privacy n.675/96, del D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni.

ASD _____

Il Presidente/Rappres. Legale

Sig. _____